



**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL
DEALING
(DEALING CODE)**

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL 7 SETTEMBRE 2017**

(IN SOSTITUZIONE DEL TESTO APPROVATO IN DATA 15 MAGGIO 2014)

INDICE

1. Premessa	3
2. Soggetti Obbligati	3
3. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Direttamente Obbligati	3
4. Fattispecie oggetto degli obblighi informativi e di comunicazione.....	4
5. Il Soggetto Preposto e gli obblighi informativi generali	5
6. Obblighi informativi dei Soggetti Obbligati nei confronti della Consob, della Società e del pubblico; termini e modalità di adempimento	6
6.1) Obblighi informativi delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da Persone Strettamente Legate (di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 2)	6
6.2) Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate (di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2).....	7
7. Ulteriori obblighi dei Soggetti Direttamente Obbligati	8
8. Limitazioni al compimento di Operazioni (blocking periods).....	8
9. Inosservanza degli obblighi informativi.....	8
10. Disposizioni finali	9

1. Premessa

Il presente documento contiene la procedura ("Procedura di Internal Dealing" o più semplicemente la "Procedura") volta a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni, le modalità e i tempi di comunicazione inerenti le operazioni (le "Operazioni") di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni (le "Azioni") di Beghelli S.p.A. (la "Società") o di titoli di credito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "Strumenti Finanziari Collegati" e, unitamente alle Azioni, gli "Strumenti Finanziari") effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi e dai "soggetti rilevanti" e da persone strettamente legate ad essi (congiuntamente anche i "Soggetti Obbligati"), come definiti ai successivi Paragrafi 2 e 3, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 ("MAR") e, in particolare, dal relativo Art. 19, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento 522"), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "Regolamento 523") e della Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 (congiuntamente, la "Normativa Internal Dealing").

Tale procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Beghelli S.p.A. (la "Società") in data 7 settembre 2017.

2. Soggetti Obbligati

Ai sensi della "Normativa Internal Dealing", per "**Soggetti Obbligati**" si intendono:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal consiglio di amministrazione della Società o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto (come di seguito definito);
- c) i "Soggetti Rilevanti", come definiti dal regolamento emittenti 11971/1999 (di seguito ("RE")), ossia chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 RE, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono definiti congiuntamente anche "Soggetti Direttamente Obbligati";

- d) "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Direttamente Obbligati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), come definiti al successivo articolo 3.

3. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Direttamente Obbligati

Ai sensi della Normativa Internal Dealing, per "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Direttamente Obbligati**" ovvero "**Persone Strettamente Legate**" di cui alla lettera d) dell'articolo 2 si intendono:

- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Direttamente Obbligati;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Direttamente Obbligato o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Direttamente Obbligato o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di Soggetto Direttamente Obbligato o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Direttamente Obbligato o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.6) gli ulteriori soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - di volta in volta individuati dalla normativa applicabile in materia di *Internal Dealing*.

4. Fattispecie oggetto degli obblighi informativi e di comunicazione

Per "Strumenti Finanziari Collegati " si intendono:

- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni della Società;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni della Società o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni della Società indicati dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF");
- (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni della Società, rappresentanti tali Azioni;

La presente Procedura si applica a tutte le operazioni (le “**Operazioni Rilevanti**”), condotte da Soggetti Direttamente Obbligati e Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, concernenti gli Strumenti Finanziari.

Le Operazioni che devono essere comunicate includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Direttamente Obbligati o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Direttamente Obbligato o di una Persona Strettamente Legata a esso.

- (m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Direttamente Obbligato o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Direttamente Obbligato o di una Persona Strettamente Legata ad esso;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Direttamente Obbligato o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Direttamente Obbligato o una Persona Strettamente Legata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della precedente lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società di cui a dette lettere se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Direttamente Obbligato o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui alla presente Procedura le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa applicabile in materia di *Internal Dealing*, nell'arco di un anno civile. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le Operazioni Rilevanti compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

5. Il Soggetto Preposto e gli obblighi informativi generali

5.1 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato nel responsabile della funzione Amministrazione e Finanza della Società (il “**Soggetto Preposto**”).

5.2 Il Soggetto Preposto, anche per mezzo dei propri delegati, predispone ed aggiorna l’elenco nominativo dei Soggetti Direttamente Obbligati e delle Persone Strettamente Legate e porta a conoscenza di tutti i Soggetti Direttamente Obbligati la presente Procedura, trasmettendo loro una copia della stessa e dell’indirizzo mail che i Soggetti Direttamente Obbligati devono utilizzare per le comunicazioni di cui al successivo punto 5.4.

5.3 Una volta ricevuta la Procedura, i Soggetti Direttamente Obbligati tempestivamente: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 allegato alla presente Procedura, attestante altresì l’impegno a rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essi gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Direttamente Obbligati facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel successivo articolo 5.4.

5.4 Ciascun Soggetto Direttamente Obbligato è tenuto a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dallo stesso e dalle relative Persone Strettamente Legate, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 6, tramite, alternativamente:

- (i) consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero
- (ii) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto via email (in formato pdf) all’indirizzo di posta elettronica del Soggetto Preposto.

5.5 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Direttamente Obbligato ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Direttamente Obbligato destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.

5.6 Nello svolgimento degli adempimenti connessi con la propria funzione, il Soggetto Preposto si può avvalere della funzione Internal Auditing o di altri soggetti appositamente incaricati dal Soggetto Preposto.

6. Obblighi informativi dei Soggetti Obbligati nei confronti della Consob, della Società e del pubblico; termini e modalità di adempimento

6.1) Obblighi informativi delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da Persone Strettamente Legate (di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 2)

1. I Soggetti Obbligati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto **entro 3 giorni lavorativi** secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali) (i "Giorni Lavorativi") dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti;

2. La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del comma 1 che precede siano **comunicate al pubblico** tempestivamente entro e non oltre **3 Giorni Lavorativi** dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. Al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge di cui al precedente comma, ai sensi della presente Procedura, i Soggetti Direttamente Obbligati dovranno comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo previsto dalla normativa vigente entro 2 Giorni Lavorativi dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nell'articolo 5.4.

4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i soggetti di cui al presente articolo 6.1 potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob: in tal caso essi devono farne richiesta utilizzando il modulo riportato in Allegato 2. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto di tali soggetti all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob di cui al presente articolo 6.1 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal soggetto ai sensi e nei termini del precedente comma 2 del presente articolo e con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5. La Società provvederà a informare il mercato delle notifiche ricevute, come indicato al comma 1, mediante invio del modulo previsto dalla normativa pro tempore vigente, utilizzando il meccanismo di stoccaggio autorizzato ("SDIR") e pubblicazione sul proprio sito internet in una apposita sezione "*Corporate Governance*" oltre che con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

6.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate (di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2)

1. I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi indicati, dalla Società, a condizione che, previo accordo, tali soggetti inviino le informazioni indicate al comma 1 alla Società, entro il **quattordicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'operazione. In tal caso la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti.

3. Le comunicazioni al pubblico sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del RE.

7. Ulteriori obblighi dei Soggetti Direttamente Obbligati

7.1 In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad esso gli obblighi loro spettanti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR e conservare copia di suddetta notifica.

8. Limitazioni al compimento di Operazioni (blocking periods)

8.1 Ai Soggetti Obbligati di cui all'articolo 2 lett. a), b), c) e d) è fatto divieto di compiere - per conto proprio o per conto terzi, direttamente o per interposta persona - Operazioni Rilevanti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte dell'organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, delle eventuali relazioni finanziarie trimestrali predisposte su base volontaria, che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, sede nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob ("**Blocking Period**").

8.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8.1, il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Obbligati di cui all'articolo 2 lett. a) e b) il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *Blocking Period* nei seguenti casi:

(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522;

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

8.3 Ai fini di cui all'articolo 8.2 che precede, il soggetto deve dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Blocking Period* e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui all'articolo 8.2 a), è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Blocking Period*, a richiedere alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni durante il *Blocking Period*. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Soggetto Preposto che la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

9. Inosservanza degli obblighi informativi

9.1 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Direttamente Obbligati degli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

9.2 L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni non esclude la responsabilità dei Soggetti Direttamente Obbligati in relazione agli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, i Soggetti Direttamente Obbligati sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5.4 e 6 e che le comunicazioni alla Consob e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

9.3 L'ottemperanza alle disposizioni della presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Direttamente Obbligati e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

9.4 L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i soggetti obbligati che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate la revoca per giusta causa dall'incarico. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i soggetti obbligati che siano dipendenti della Società l'irrogazione di sanzioni disciplinari

9.5 E' fatta salva la possibilità per Beghelli di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della procedura contenuta nel presente Dealing Code.

10. Disposizioni finali

10.1 Copia della presente procedura sarà pubblicata sul sito internet della Società nell'apposita sezione "*Corporate – Investor Relations*".

10.2 I dati personali dei Soggetti Obbligati e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Obbligati (i "**Dati Personali**") saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

10.3 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal consiglio di amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del presidente del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Soggetti Obbligati, nei modi previsti dal precedente articolo 5.2 ed, eventualmente, dall'articolo 10.1.

Beghelli S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli

Allegato 1

Dichiarazione di presa di conoscenza ed accettazione della Procedura

Il/la sottoscritto/a _____ [nato/a a _____ il _____, residente in, C.F. n. _____] [con sede legale in _____, P. IVA n. _____, n. di iscrizione al Registro delle Imprese _____], in qualità di Soggetto Obbligato, ai sensi della vigente procedura in materia di *Internal Dealing* approvata dal Consiglio di Amministrazione di Beghelli S.p.A. (la “**Società**”), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,

dichiara

- (i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale Soggetto Direttamente Obbligato ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti da tale identificazione;
- (ii) di aver ricevuto la Procedura e di aver preso atto delle disposizioni in essa contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;
- (iii) di impegnarsi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *Internal Dealing* e della Procedura e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) *Applicabile a persone giuridiche*

- (iv) di impegnarsi a osservare disposizioni contenute nella Procedura e a inoltrare le comunicazioni a Beghelli S.p.A. secondo quanto previsto nella Procedura (nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *Internal Dealing* e dalla Procedura);
- (v) di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato (il “**Codice Privacy**”) e di essere stato informato, oralmente o per iscritto, che:
 - (a) i Dati Personali saranno trattati unicamente per le specifiche finalità e nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi indicati nella Procedura e nella normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti;
 - (b) è tenuto a conferire alla Società i soli Dati Personali necessari al raggiungimento delle specifiche finalità di cui alla precedente lettera (a), il cui mancato conferimento renderebbe impossibile l’ottemperanza alle predette finalità e obblighi a pena di sanzione;
 - (c) i Dati Personali potranno essere comunicati a terzi, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità e agli obblighi indicati nella precedente lettera (a);
 - (d) restano ferme le garanzie di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, tra cui:
 - il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati;
 - il diritto di conoscere l’origine, le finalità, le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza nei limiti di cui sopra;

- il diritto di ottenere (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati Personali, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione della Procedura e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché (iii) l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo per il quale sono stati ricevuti;

(vi) di esprimere, con la firma della presente ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, il consenso al trattamento dei propri Dati Personali, che la Società potrà trattare nei limiti e con le modalità indicati al precedente punto (iv).

Luogo e data _____

Il Dichiarante

Allegato 2

MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Luogo, [gg], [mm][anno]

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19 del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 nonché dalla Procedura di Internal Dealing, venga posto in essere da Beghelli S.p.A. per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Beghelli S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

Firma Richiedente
